



CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Centrale



***Regolamento dei
Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali***
(Attuazione O.C. N. 0477/11 del 13/10/2011)

Commissione Tecnica Nazionale Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali

Prima emissione 13 settembre 2012

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali - di seguito S.M.T.S. - della Croce Rossa Italiana - di seguito C.R.I..
2. Il presente regolamento persegue le finalità di cui al comma 1 del successivo art. 2, nel rispetto delle normative vigenti ed in conformità allo Statuto dell'Associazione.

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La C.R.I. impiega il personale ed i mezzi dei S.M.T.S. per assolvimento dei propri compiti statutari ed in particolare, in tutte le situazioni ove siano necessarie le conoscenze, le competenze e le risorse umane e strumentali, caratteristiche dei S.M.T.S..
2. Gli scenari nei quali i S.M.T.S. possono intervenire sono molteplici e caratterizzati da fattori di tipo, sociale, ambientale, accidentale.
3. Sono di seguito elencate ed a solo titolo di esempio, alcune delle situazioni probabili:
 - a) ricerca e soccorso persone disperse e/o scomparse in zona impervia e no;
 - b) ricerca e soccorso persone disperse sotto le macerie;
 - c) ricerca e soccorso di persone disperse o bisognose di aiuto a seguito di eventi atmosferici ed altre cause accidentali come intense nevicate, eventi alluvionali, frane e smottamenti, terremoti ed altro;
 - d) evacuazioni di persone da edifici e impianti, mezzi di trasporto ed altro;
 - e) recupero e soccorso di persone bloccate in strutture verticali naturali e/o artificiali quali viadotti, ponti, gallerie, pozzi, tralicci, dighe, silos ecc.;
 - f) recupero su navi aventi struttura ad elevato sviluppo verticale;
 - g) ricerca e soccorso di velivoli in zona impervia e no;
 - h) assistenze a grandi eventi, a manifestazioni culturali, religiose, sportive ecc.;
 - i) ricupero di animali o cose in luoghi impervi.

Art. 3 - Attivazione

1. Gli Organismi e le Strutture operative della C.R.I. centrali e periferiche (C.L. – C.P. - C.R. - S.O.L. – S.O.P. - S.O.R. – ecc.) al determinarsi di eventi di cui alle lettere a, b, c,



d, e, f, g, comma 3, del precedente articolo 1 - informano immediatamente il Delegato S.M.T.S. avente competenza territoriale. Il Delegato S.M.T.S. - avuta notizia dell'evento, da parte della C.R.I., ovvero, da altre fonti - attiva la propria struttura operativa ed informa il Delegato A.E. di competenza per le eventuali azioni di coordinamento.

2. Nel caso in cui a personale S.M.T.S. pervenga, direttamente, la notizia di un evento di cui al punto 1 del presente articolo, questo avverte il proprio Capo Squadra S.M.T.S..
3. Il Capo Squadra S.M.T.S. riferisce al proprio D.R. l'accaduto, riceve le disposizioni organizzative e attua le procedure di intervento, previste per lo scenario specifico (P.O.S. – Procedure Operative Standard).
4. I S.M.T.S. intervengono con le proprie risorse autonomamente o in collaborazione con le Squadre C.R.I. di soccorso (Cinofili, OPSA, SPS) e ordinarie, nonché con i soggetti, pubblici e privati, in Italia ed all'estero, quali abbiano compiti di salvaguardia e di salvezza della persona umana.
5. I S.M.T.S. nello svolgimento delle attività di servizio ordinarie, di ricerca e soccorso, nella formazione e nell'addestramento del proprio personale o esterno, operano in autonomia, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
6. I S.M.T.S. nelle attività di formazione, di addestramento e di soccorso - a supporto delle attività di Emergenza - operano sotto la direzione operativa della struttura S.M.T.S. ed il coordinamento del Delegato per le Attività di Emergenza.

CAPO II – STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 4 – soggetti dei Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali

1. Concorrono alla organizzazione ed al funzionamento dei S.M.T.S.:
 - a. Operatore Ricerca e Soccorso di 1° livello, di seguito R.S. 1° livello;
 - b. Operatore R.S. 2° livello, di seguito R.S. 2° livello;
 - c. Capo Squadra R.S., di seguito C.Sq. R.S.;
 - d. Operatore specializzato;
 - e. Aiuto Istruttore S.M.T.S., di seguito A.I. S.M.T.S.;
 - f. Istruttore S.M.T.S., di seguito I. S.M.T.S.;
 - g. Delegato Nazionale e Regionali S.M.T.S., di seguito D.N. S.M.T.S. – D.R. S.M.T.S.;
 - h. Collegio Nazionale Istruttori S.M.T.S., di seguito C.N.I. S.M.T.S.;



- i. Commissione Tecnica Nazionale S.M.T.S., di seguito C.T.N. S.M.T.S.;
 - j. Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale, di seguito Ufficio.
2. I titoli di cui alle lettere a, b, e, f, prevedono il rilascio del Brevetto.
 3. I soggetti di cui alle lettere a, b, e, f, - per il mantenimento dello status *“Operativo”* - devono superare le prove previste dalle verifiche annuali, di cui al regolamento e programma dei corsi S.M.T.S..
 4. Ruoli, funzioni e competenze
 - a) Operatore Ricerca e Soccorso 1° livello è l'Operatore formato ed addestrato a svolgere attività di Ricerca e Soccorso, in ambito urbano e non, anche con ausilio di tecniche di cui al rispettivo Regolamento e programma dei corsi di formazione;
 - b) Operatore di R.S. 2° livello è l'Operatore che - a seguito di un percorso formativo e addestrativo progressivamente più impegnativo, nonché dopo avere maturato esperienze operative pluriennali – è capace di operare in molteplici e complessi scenari di intervento di ricerca e soccorso di cui all'ulteriore step previsto dai rispettivi corsi;
 - c) Capo Squadra R.S. è l'operatore più esperto tra quelli presenti nell'unità, egli ha il compito di coordinare gli altri operatori nelle attività di addestramento e di soccorso, mantenere aggiornati i registri degli operatori e relazionarsi con il proprio D.R. S.M.T.S.;
 - d) Aiuto Istruttore S.M.T.S. è colui il quale coadiuva l'Istruttore nelle attività di formazione e/o addestramento;
 - e) Istruttore S.M.T.S. è l'operatore di 2° livello, che ha superato il relativo Corso Istruttori e tiene corsi di formazione di cui al Regolamento e programmi dei corsi S.M.T.S.;
 - f) l'Istruttore è *“attivo”* quando svolga la propria attività, come docente, con continuità. Qualora l'istruttore transiti nello status *“non attivo”* è tenuto a riconsegnare la CARD, che non è di proprietà dello stesso, entro 7 (sette) giorni al D.R. S.M.T.S. di riferimento;
 - g) l'Istruttore *“non attivo”* per riacquistare il ruolo *“attivo”* deve superare l'apposito corso di aggiornamento;
 - h) tutti i soggetti di cui sopra devono seguire i corsi di aggiornamento, come previsti nel Regolamento e programmi dei corsi;
 - i) l'Istruttore può erogare informazione/formazione ed addestramento a personale



- esterno alla C.R.I. anche relativamente a singoli argomenti del corso S.M.T.S.;
- j) non sono previste equipollenze con altri titoli rilasciati dalla C.R.I. od altri Enti ed Associazioni.

Art. 5 - Delegati Nazionale e Regionale S.M.T.S.

1. Il Presidente Nazionale ed i Presidenti dei Comitati Regionali C.R.I. - ai fini del migliore coordinamento delle attività previste dal presente regolamento, e fermo restando quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, si avvalgono del Delegato S.M.T.S..
2. Il D.N. S.M.T.S. è nominato dal Presidente Nazionale, di concerto con la C.T.N. e resta in carica per l'intero mandato del Presidente stesso o fino a revoca.
3. Sono compiti del D.N. S.M.T.S.:
 - a. convocare e presiedere la Commissione Tecnica Nazionale;
 - b. coordinare le attività di informazione, formazione e addestramento, in accordo con i D.R. S.M.T.S.;
 - c. riferire al Presidente nazionale circa le attività S.M.T.S. svolte sul territorio nazionale;
 - d. tenere i rapporti con l'Ufficio preposto del Comitato Centrale;
 - e. coordinare gli interventi di soccorso complessi sul territorio nazionale, anche in accordo con gli altri delegati nazionali dei soccorsi speciali, nonché con la struttura nazionale di Emergenza (S.O.N. - D.N.A.E.);
 - f. trasmettere, alla S.O.N., l'elenco - costantemente aggiornato - del personale S.M.T.S. Operativo sul territorio nazionale ed internazionale.
4. Analogamente alla Nomina del D.N. S.M.T.S. sono nominati - dai rispettivi Presidenti dei Comitati Regionali, di concerto con la C.T.N. - i Delegati Regionali S.M.T.S..
5. Sono compiti del Delegato regionale:
 - a) promuovere e coordinare le attività di informazione, formazione e addestramento, in sinergia col personale docente S.M.T.S. presente sul proprio territorio;
 - b) formare ed aggiornare il Registro degli Operatori e inviarne copia al Presidente, al Delegato per le Attività di Emergenza, alla S.O.R. della propria Regione ed all'Ufficio;
 - c) coordinare gli interventi di soccorso sul territorio;
 - d) relazionare il Presidente Regionale circa l'attività svolta;
 - e) elaborare un piano di sviluppo dell'attività da sottoporre al Comitato Regionale;



- f) curare la tenuta dell'Albo regionale e richiedere all'Ufficio il rilascio dei Brevetti che, in seguito, consegnerà agli operatori, così come provvederà all'eventuale ritiro, nel caso in cui gli operatori perdano lo status operativo;
 - g) esercitare azione di verifica del rispetto del presente Regolamento in ambito regionale;
 - h) presiedere le commissioni esaminatrici, nei corsi di formazione e nelle verifiche periodiche, garantendo il regolare svolgimento delle stesse.
6. I Delegati - in ottemperanza all'art. 9 del presente regolamento, fermi restando i compiti loro demandati:
- a) promuovono i rapporti con gli organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome ed altre Amministrazioni o Enti cui sono affidati compiti di coordinamento delle attività di ricerca e soccorso;
 - b) si adoperano per l'inserimento della C.R.I. nei Piani provinciali di ricerca delle persone scomparse;
 - c) mantengono relazioni con soggetti pubblici e privati allo scopo di offrire o ottenere beni e servizi.

Art. 6 - Commissione Tecnica Nazionale S.M.T.S.

1. La C.T.N. S.M.T.S. è nominata dal Presidente nazionale di concerto con il Delegato nazionale, con apposito atto amministrativo;
2. La C.T.N. S.M.T.S. è presieduta dal D.N. S.M.T.S. e ne fanno parte, soci attivi della CRI di comprovata esperienza nel settore, in casi di particolare necessità, su richiesta del D.N. può partecipare a riunioni della C.T.N. personale esterno ritenuto di volta in volta necessario.
3. la C.T.N. S.M.T.S. si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Delegato Nazionale.
4. Sono compiti della C.T.N. S.M.T.S.:
 - a) elaborare ed aggiornare il Regolamento S.M.T.S.;
 - b) inviare all'approvazione del Presidente Nazionale i propri atti;
 - c) esprimere parere in merito ai componenti da inserire nel collegio Nazionale Istruttori;
 - d) autorizzare ed approvare il Regolamento e programma dei corsi di formazione ed aggiornamento, su proposta del Collegio Istruttori, anche in conseguenza del progresso tecnico e tecnologico;
 - e) curare i rapporti con gli Enti ed i Corpi dello Stato, con le Associazioni di



Volontariato, italiane e straniere, nonché con altri soggetti, con i quali può predisporre accordi - anche mediante appositi protocolli d'intesa - relativi ad ogni possibile forma di collaborazione.

Art. 7 - Struttura a livello centrale – Ufficio Soccorsi Speciali

1. L'Ufficio Soccorsi Speciali – Servizio Attività di Emergenza del Comitato Centrale con il proprio personale:
 - a) fornisce supporto amministrativo al D.N. S.M.T.S.;
 - b) predispone su indicazione del D.N. S.M.T.S. i documenti per la stipulazione di Convenzioni Nazionali con i soggetti di cui all'art. 5, ultimo capoverso, del presente Regolamento;
 - c) cura la promozione dell'immagine dei Soccorsi Speciali S.M.T.S. su indicazione del delegato nazionale, in particolare attraverso l'aggiornamento della pagina dedicata ai S.M.T.S. del sito Internet della CRI;
 - d) emette ed invia i Brevetti al Delegato Regionale che ne ha fatta richiesta.

Art. 8 - Collegio Nazionale degli Istruttori S.M.T.S.

1. Per lo sviluppo armonico e la standardizzazione delle attività di formazione e di addestramento, è costituito il “Collegio Nazionale Istruttori S.M.T.S.”.
2. Tale organismo è l'aggregazione degli istruttori di maggiore esperienza, i quali abbiano svolto per almeno 5 anni continui il ruolo di Istruttore S.M.T.S. e abbiano capacità didattiche e tecniche, da comprovare mediante la presentazione di curriculum operativo.
3. I membri del collegio sono scelti dalla C.T.N. S.M.T.S. e nominati dal D.N. S.M.T.S.;
4. Essi hanno il compito di formare, aggiornare e verificare gli istruttori S.M.T.S.;
5. Il collegio, inoltre, elabora e propone alla CTN, i programmi dei corsi di formazione, a tutti i livelli, ed è rappresentata da un coordinatore indicato dai componenti del Collegio medesimo.

Art. 9 - Organizzazione territoriale dell'attività di S.M.T.S.

1. Presso ogni Unità C.R.I., può essere costituita - con apposita delibera -, una “Squadra S.M.T.S.”;
2. La costituzione della Squadra è subordinata alla presenza di non meno di 5 Operatori in possesso almeno del brevetto di R.S. 1° livello, e lo stato “operativo”;



3. All'interno della Squadra è nominato- dal D.R. S.M.T.S. - il Capo Squadra;
4. Gli Operatori appartenenti ad un Comitato privo di una propria Squadra S.M.T.S. sono aggregati ad un'altra squadra operante nel territorio regionale.
5. Le dotazioni individuali di ogni singolo Operatore sono a carico del Comitato cui appartiene l'operatore.

CAPO III - FORMAZIONE

Art. 10 - Corsi di formazione

1. Il Delegato Regionale - in ottemperanza all'articolo 5, primo capoverso, del presente Regolamento e coerentemente con quanto stabilito dal regolamento e dal Regolamento e programma dei corsi S.M.T.S.– elabora un piano annuale di formazione;
2. I corsi di formazione -così come contemplati nell'apposito regolamento- sono strutturati a livello regionale.
3. Tali corsi sono banditi mediante avviso di concorso, pubblicato agli albi delle sedi dei Comitati, almeno trenta giorni prima.
4. L'avviso di concorso, l'istituzione del corso e la nomina del Direttore del Corso, è Determinato con provvedimento del Presidente del Comitato Organizzatore.
5. Le selezioni, per l'accesso al corso, sono svolte entro tre mesi dalla data prevista di inizio del corso.
6. I corsi di cui sopra possono essere svolti anche presso i Comitati Locali e Provinciale che né facciano richiesta al D.R. e aperti a tutti i Comitati della regione;
7. Il D.R. - compatibilmente con i piani annuali di formazione - decide la realizzazione del progetto formativo.
8. Gli Istruttori necessari allo svolgimento dei corsi, sono segnalati ai D.R. richiedenti, dal D.N. previa consultazione con il coordinatore del Collegio degli Istruttori.

CAPO IV - GESTIONE

Art. 11 - Registro degli operatori S.M.T.S. operativi

1. Il Registro è l'elenco degli Operatori presenti all'interno delle squadre che riporta a fianco delle generalità dell'operatore la dicitura *"operativo"* o, in caso contrario, la dicitura *"non operativo"*;
2. Esso deve essere aggiornato, con anche gli interventi, verifiche dei brevetti, addestramenti e visite mediche compiuti dagli operatori.
3. Il Registro è aggiornato semestralmente dal Capo Squadra dell'Unità e trasmesso in



copia al Presidente dell'Unità di riferimento, al Delegato per le Attività di Emergenza di riferimento ed al Delegato Regionale S.M.T.S.;

4. All'atto del passaggio dell'Operatore allo status *"non operativo"* il Capo Squadra di riferimento deve ritirare entro 7 (sette) giorni la CARD e comunicare l'avvenuto ritiro al D.R. S.M.T.S. di competenza.
5. Le stesse annotazioni sono riportate sul libretto personale rilasciato all'Operatore R.S. dal D.R. e compilato a cura del proprio Capo squadra, come da modello allegato al Regolamento e Programmi dei corsi.

Art. 12 – Mantenimento delle qualifiche

1. Il personale S.M.T.S. - a qualunque livello - deve mantenere la qualifica secondo quanto previsto nel Regolamento e programma dei corsi, allegato al presente Regolamento.

CAPO IV - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 13 – Controlli sanitari

1. Il personale S.M.T.S. - nelle more della promulgazione delle Linee Guida, che dovranno definire la qualità dei controlli sanitari - è sottoposto a controlli sanitari adeguati al tipo di attività che deve svolgere.

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 – Conversioni ed abrogazioni titoli e brevetti

1. I brevetti rilasciati in virtù delle Linee Guida prima vigenti, sono convertiti nei nuovi brevetti, secondo le seguenti trasformazioni:
2. Operatore Ricerca e soccorso = Operatore R.S. di 1° livello;
3. Operatore base = Operatore R.S. di 1° livello con obbligo di frequentare il modulo formativo Ricerca e soccorso, secondo quanto previsto dal Regolamento e programma dei corsi S.M.T.S.;
4. Il titolo di Formatore della specialità è abolito, lo stesso è convertito nel brevetto di Istruttore, da riqualificare come di seguito specificato.
5. La riqualificazione degli Istruttori è a carico della C.T.N. che la attua conformemente al Regolamento e programma dei corsi S.M.T.S. e fino alla formazione del collegio Istruttori di cui al precedente articolo 8.



Art.15 - Distintivi

1. Le figure di cui al precedente articolo 4, lettere a, b, c, d, e, f, si fregiano dei distintivi relativi, (come da specifiche allegate al Programma e Regolamento corsi), sulle uniformi solo nello status *“operativo”*.
2. Nel caso di passaggio allo status *“non operativo”*, anche in via temporanea, non possono fregiarsi del/i distintivo/i.

Art. 16 - Disposizioni Abrogative

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni disposizione in contrasto con il medesimo Regolamento ed in particolare le Linee Guida approvate con Ordinanza Commissariale n. 190/09 del 17.06.2009, parte prima e quinta.



GLOSSARIO

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento si intende per:
2. Operatore R.S.: Volontario o Dipendente C.R.I. che svolge l'attività nell'ambito dell'organizzazione dei S.M.T.S.;
3. Operatore R.S. Operativo: Operatore che ha superato l'esame di verifica annuale;
4. Operatore Specializzato R.S.: Operatore che ha conseguito una specializzazione nell'ambito dell'organizzazione dei S.M.T.S.;
5. Capo Squadra R.S.: Operatore che ha maturato esperienza operativa nell'ambito dell'organizzazione dei S.M.T.S. ed ha riconosciute capacità a dirigere una squadra S.M.T.S. in una missione di soccorso;
6. Aiuto Istruttore S.M.T.S.: Operatore che ha buone capacità tecniche e vocazione all'insegnamento;
7. Istruttore S.M.T.S.: Operatore che ha solide capacità tecniche e doti didattiche acquisite;
8. Delegato S.M.T.S.: soggetto che in virtù delle proprie capacità tecniche e qualità manageriali è in grado di organizzare, gestire e sviluppare i S.M.T.S. nell'ambito del territorio di propria competenza;
9. Collegio nazionale Istruttori S.M.T.S.: Organismo che riunisce gli Istruttori di maggiori competenze ed esperienze;
10. Commissione Tecnica nazionale S.M.T.S.: Organismo che riunisce gli esperti nazionali della materia;
11. Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali della Croce Rossa Italiana: modello complesso e articolato delle risorse umane e tecnologiche e delle azioni finalizzate a portare aiuto alle persone vittime di eventi, accaduti in ambienti urbani ed extraurbani, in situazioni sia convenzionali sia straordinarie.



